



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE, GLI AFFARI GENERALI ED IL PERSONALE
DIREZIONE GENERALE PER LA VIGILANZA SULLE AUTORITÀ PORTUALI, LE INFRASTRUTTURE
PORTUALI ED IL TRASPORTO MARITTIMO E PER VIE D'ACQUA INTERNE

ALLEGATO 1

all'AVVISO

(prot. 2069 del 22 gennaio 2021)

per la manifestazione di interesse e contestuale richiesta di autorizzazione all'esercizio del servizio di collegamento marittimo di persone e merci in continuità territoriale e con obblighi di servizio pubblico orizzontali sulla linea Civitavecchia\Olbia (di seguito "Avviso")

1. OGGETTO DEL SERVIZIO PUBBLICO

1.1 Trasporto pubblico di passeggeri e merci (RO-PAX) giornaliero A/R sulla Civitavecchia – Olbia e viceversa nel periodo compreso tra il 1° ottobre e il 31 maggio per ciascun anno di imposizione degli obblighi di cui all'Avviso.

2. CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO

2.1. Approdi

Gli approdi funzionali al servizio pubblico di collegamento marittimo sono:

- a) Porto di Civitavecchia
- b) Porto di Olbia

Per ciascun porto sono indicate di seguito le caratteristiche fisiche e funzionali di massima degli approdi utilizzati attualmente per l'ormeggio e le operazioni commerciali delle unità navali, salvo diversa disposizione dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centro Settentrionale e dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sardegna, nonché delle Direzioni Marittime di Civitavecchia e dell'Autorità Portuale di Olbia e Golfo Aranci.

Le banchine destinate all'ormeggio delle navi di linea per i collegamenti sono:

Porto di Civitavecchia:

- a) Banchina n. 2 (Cinciari), con lunghezza 187,60mt e profondità 8,70m;
- b) Banchina n. 16 (Compagnia Roma), con lunghezza 198,00mt e profondità 12mt;
- c) Banchina n.18 (Santa Fermina), con lunghezza 304,00mt e profondità 11,70mt;
- d) Banchina n.20 (XIV maggio), con lunghezza 230,00mt e profondità 10,60mt;
- e) Banchina n. 21 (XIV maggio), con lunghezza 298,00mt e profondità 8,00mt;
- f) Banchina n.24 (Commerciale), con lunghezza 300,00mt e profondità 11,00mt;
- g) Banchina n.26 (Commerciale), con lunghezza 311,00mt e profondità 15,00mt;
- h) Banchina n.27 (Commerciale), con lunghezza 242,00mt e profondità 15,00mt;
- i) Banchina n.28 (Commerciale), con lunghezza 242,00mt e profondità 10,00mt.

Si segnala che sono in via di definizione/realizzazione i lavori di urbanizzazione delle banchine n. 33 (lunghezza 342,00 mt, profondità 10,00mt) e n. 34 (lunghezza 311, profondità 10,00 mt), destinate ad ospitare navi Ro-Ro e Ro-Pax.

Porto di Olbia:

Come chiarito dalla competente Capitaneria di porto, per quanto attiene alla disponibilità degli ormeggi/accosti, considerato che le navi di linea di tipo Ro/Ro pax ormeggiano allo scalo del porto di Isola Bianca, si contano n. 9 approdi che possono essere impegnati contemporaneamente.

Di seguito le caratteristiche dettagliate dello scalo Isola Bianca:

- a) molo n. 1 bis (operativo con limitazioni) – ormeggio affiancato - lunghezza banchina 275 m;
- b) molo Madonna di Bonaria - ormeggio affiancato - lunghezza banchina 275 m;
- c) molo n.1 - ormeggio affiancato - lunghezza banchina 175 m;
- d) molo n.2 - ormeggio in andana – lunghezza massima nave fuori tutto 220 m;
- e) molo n.3 - ormeggio affiancato - lunghezza banchina 175 m;
- f) molo n.4 - ormeggio affiancato - lunghezza banchina 214 m;



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE, GLI AFFARI GENERALI ED IL PERSONALE
DIREZIONE GENERALE PER LA VIGILANZA SULLE AUTORITÀ PORTUALI, LE INFRASTRUTTURE
PORTUALI ED IL TRASPORTO MARITTIMO E PER VIE D'ACQUA INTERNE

- g) molo n.5 - ormeggio in andana – (per gli accosti in andana privi di boa, la lunghezza massima della nave sarà valutata di volta in volta tenendo presente le caratteristiche dell'unità, le condizioni meteo marine e la durata dell'accosto);
- h) molo n.6 - ormeggio in andana – (per gli accosti in andana privi di boa, la lunghezza massima della nave sarà valutata di volta in volta tenendo presente le caratteristiche dell'unità, le condizioni meteo marine e la durata dell'accosto);
- i) molo n.7 - ormeggio affiancato - lunghezza banchina 175 m;
- j) molo n.8 - ormeggio affiancato - lunghezza banchina 175 m;
- k) molo n.9 - ormeggio affiancato - lunghezza banchina 186 m.

2.2. Vincoli di servizio

Porto di Civitavecchia: gli accosti attualmente attribuiti ai servizi di collegamento marittimo con le isole maggiori sono pubblici. La determinazione degli ormeggi avviene attraverso l'intesa tra l'Autorità di sistema portuale e la Capitaneria di porto, ognuno secondo le azioni di specifica competenza, nell'alveo della Commissione accosti che si riunisce con cadenza settimanale e a cui partecipano anche i servizi tecnico-nautici. Allo stato attuale, non sono presenti vincoli alla capacità ricettiva dello scalo, anche in relazione alla dotazione, nella zona settentrionale del porto, della "Darsena traghetti", oggetto di recenti lavori pubblici di infrastrutturazione.

Porto di Olbia: Per la pianificazione degli accosti nel porto di Olbia, entro il 31 ottobre dell'anno precedente le compagnie di navigazione trasmettono alla AdSP e all'Autorità marittima una programmazione di massima contenente le linee di trasporto che intendono svolgere per l'anno successivo, unitamente alle caratteristiche tecniche delle unità impiegate (nome, stazza lorda, lunghezza, larghezza, pescaggio, classe di navigazione, ecc.) ed agli orari presunti di arrivo e partenza dal porto. Successivamente, in accordo con le predette Ordinanze, la gestione degli accosti è affidata ad una apposita Commissione (c.d. Commissione Accosti, composta da un rappresentante dell'Autorità di sistema portuale, uno dell'Autorità marittima e di rappresentanti dei servizi tecnico-nautici), che si riunisce su base settimanale ed analizza nel dettaglio le programmazioni (anch'esse settimanali) inoltrate dalle compagnie di navigazione e/o dalle agenzie raccomandatarie marittime. Tale Commissione predispose un apposito verbale di riunione e, quindi, il successivo "Programma settimanale di utilizzo delle strutture portuali". Gli approdi del porto di Olbia non presentano problematiche di lunghezza e/o fondale tali da limitarne l'impiego per la tipologia di Unità Ro-Ro Pax attualmente in uso da parte dei Vettori marittimi interessati, seppur i moli n. 5 e n. 6 non possano essere utilizzati da tutte le tipologie di unità per vincoli di capacità della scassa sulla quale viene poggiata la rampa di imbarco/sbarco di mezzi e passeggeri. L'autorità di sistema portuale precisa che, dal punto di vista dell'utilizzo delle strutture portuali, con particolare riferimento alla disponibilità delle stesse anche con riguardo ad eventuali nuove richieste, l'attuale scenario possa sopportare almeno due ulteriori linee giornaliere (fatta salva la necessaria verifica degli orari di occupazione dei moli, in particolare durante il periodo estivo ed in concomitanza con l'approdo di unità da crociera), ipotizzando l'utilizzo di unità navali aventi caratteristiche tecniche similari – o, comunque, non sensibilmente superiori – a quelle attualmente in uso (traghetti ro-ro aventi lunghezza di circa 200 metri e pescaggio di circa 7 metri).

2.3 Lunghezza dei collegamenti

La distanza da banchina a banchina varia in funzione della rotta consentita dalla classe di appartenenza della nave (definita ai sensi dell'art. 3 del D.lgs. n. 45/2000 e s.m.i., "Attuazione della direttiva 2009/45/CE relativa alle disposizioni e norme di sicurezza per le navi da passeggeri") che la ditta offerente intenderà impiegare. A scopo indicativo, si indica che i porti delle due città sono distanti circa 125 miglia nautiche ed il tempo di traversata è mediamente pari a 5 ore e 30 minuti in diurna e fra le 7 e le 8 ore per le corse notturne.



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE, GLI AFFARI GENERALI ED IL PERSONALE
DIREZIONE GENERALE PER LA VIGILANZA SULLE AUTORITÀ PORTUALI, LE INFRASTRUTTURE
PORTUALI ED IL TRASPORTO MARITTIMO E PER VIE D'ACQUA INTERNE

3. REQUISITI SOGGETTIVI

3.1 Sono ammessi a partecipare alla presente procedura le imprese di navigazione (di seguito "IN") in possesso dei requisiti di cui agli artt. 143 e 265 cod. nav. che erogano o forniscono servizi di trasporto marittimo di merci e passeggeri e relativi servizi accessori e di supporto. Le IN devono possedere gli ulteriori seguenti requisiti:

- a) iscrizione nel Registro delle imprese presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura (C.C.I.A.A.) della Provincia in cui ha sede, per attività coerenti con quelle oggetto del contratto o prova dell'iscrizione, secondo le modalità vigenti nello Stato membro nel quale è stabilito;
- b) insussistenza delle cause di esclusione previste dall'articolo 80 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 riferibili direttamente all'operatore economico stesso in quanto persona giuridica o persona fisica;
- c) regolarità con il pagamento degli obblighi tributari e contributi previdenziali;

4. REQUISITI DELLE UNITÀ NAVALI

4.1 Disponibilità

La linea dovrà essere operata con unità navali, dichiarate idonee al servizio, di cui l'IN dispone in base a valido titolo giuridico (proprietà, noleggio o altro titolo contrattuale) che ne consenta lo stabile utilizzo e disponibilità immediata. Per tali unità sono richieste le caratteristiche minime di seguito descritte.

4.2. Documenti e Certificazioni

Possesso della seguente documentazione in corso di validità alla data di avvio dell'effettiva operatività del servizio:

- a) D.O.C (Documento di Conformità – Document of Compliance)
- b) Certificato S.M.C. (Safety Management Certificate);
- c) Certificato di classe;
- d) Certificato di sicurezza per navi passeggeri ai sensi del D.lgs. n. 45/2000;
- e) Certificato di bordo libero o Certificato internazionale di bordo libero;
- f) Certificato di conformità alla Marpol annex I o Certificato IOPP;
- g) Certificato Trasporto merci pericolose (D.P.R. n.134 del 6 Giugno 2005) almeno per le classi: 2.1- 2.2- 3 (p.i.<23 C°) - 3 (p.i. 23 C° ÷ 61 C°) o certificato per il trasporto di merci pericolose di cui alla Regola II-2/19 SOLAS;
- h) Certificato di conformità del sistema antivegetativo (Regolamento CE 782/2003);
- i) Verbale della visita dei servizi di bordo (rilasciato ai sensi dell'art. 30 comma 4 del D.P.R. 8.11.91, n. 435);
- j) Certificato ISPS (International Ship Security Certificate);
- k) Verbale di ispezione igiene e sicurezza degli ambienti di lavoro a bordo delle navi.

Nel caso di intervenuta scadenza di uno o più dei suddetti certificati nel corso del periodo di durata dell'imposizione degli obblighi di cui all'Avviso, è obbligo dell'IN provvedere all'immediato rinnovo.

4.3 Tipologia e capacità di trasporto

Le unità navali da impiegare per lo svolgimento del servizio pubblico devono essere di classe "A" e di tipo Tr (ro-ro) TP, con:

- a) abilitazione al trasporto di passeggeri e veicoli (automobili e veicoli commerciali/industriali), idoneo all'ormeggio in sicurezza e alle operazioni commerciali di imbarco e sbarco nelle banchine all'uopo destinate;



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE, GLI AFFARI GENERALI ED IL PERSONALE
DIREZIONE GENERALE PER LA VIGILANZA SULLE AUTORITÀ PORTUALI, LE INFRASTRUTTURE
PORTUALI ED IL TRASPORTO MARITTIMO E PER VIE D'ACQUA INTERNE

- b) età non superiore a 20 anni (calcolata dalla data di costruzione alla data di presentazione della manifestazione di interesse di cui all'Avviso), perfetto stato di esercizio e manutenzione e presenza di impianto di stabilizzazione;
- c) capacità trasporto passeggeri espressa in posti fissi non inferiore a 600 persone, di cui 400 in cuccetta. Dovrà comunque essere assicurata ai passeggeri la vendita di posti ponte fino al raggiungimento della capacità massima della nave;
- d) capacità trasporto trailers-auto minima come di seguito indicata:
 - i. solo mezzi pesanti: 900 metri lineari di corsia
 - ii. solo autovetture: 820 veicoli.

4.4 Velocità minima di esercizio

Lungo la rotta compatibilmente con le limitazioni imposte alla propria classe di appartenenza, ai sensi del D.lgs. 45/2000 e s.m.i., e ricorrendo le appropriate condizioni di mare, le unità navali dovranno sviluppare una velocità di crociera idonea a coprire la tratta marittima in argomento da banchina a banchina in non più di 8 ore.

4.5 Dimensioni

Lunghezza e larghezza delle unità navali devono essere idonee all'ormeggio in sicurezza nelle banchine all'uopo destinate dalle competenti Autorità Marittime dei porti di arrivo e partenza. Deve essere garantito, con nave regolarmente ormeggiata, il corretto abbassamento della rampa di accesso, per i veicoli e i passeggeri, sulle scasse/scivoli esistenti nelle banchine dei porti. In particolare, con la rampa abbassata il percorso di ingresso e uscita dei passeggeri e dei veicoli deve essere contenuto entro e non oltre la larghezza massima delle scasse/scivoli.

4.6 Conformità alle norme per la prevenzione dell'inquinamento da parte delle navi

L'unità navale dovrà essere conforme alle norme nazionali, comunitarie ed internazionali, per la prevenzione dell'inquinamento ambientale, per quanto applicabili alla navigazione nazionale.

4.7 Servizi e dotazioni di bordo

Le unità navali utilizzate nell'espletamento del servizio pubblico sulla linea devono assicurare i seguenti standard:

a) Posti passeggeri:

- 1. le cabine devono essere equipaggiate con 2 o 4 posti letto e deve essere garantito, per ogni passeggero in cabina, uno spazio minimo di 2 mq;
- 2. le navi devono avere almeno due cabine per disabili con posto accompagnatore e locale igienico annesso (in linea con la normativa vigente). La realizzazione di questo locale deve essere conforme alle normative vigenti.

b) Accesso alla nave:

- 1. devono essere a disposizione dei passeggeri ascensori o scale mobili per accedere alle cabine e spazi comuni.

c) Spazi comuni e servizi a bordo:

- 1. servizio di assistenza ed adeguato comfort;
- 2. un punto di informazione con ampio banco e posti a sedere per garantire l'accoglienza all'ingresso nella nave e consentire la diffusione di tutte le informazioni sul viaggio e sui servizi offerti;
- 3. infermeria con medico a bordo, in accordo con la normativa;
- 4. esercizio commerciale di vendita quotidiani, riviste, prodotti base per l'igiene personale;
- 5. bar con vendita di snack e panini, oltre a distributori automatici di bevande e snack;
- 6. ristorante e self-service;
- 7. box per animali domestici di media taglia e canile.



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE, GLI AFFARI GENERALI ED IL PERSONALE
DIREZIONE GENERALE PER LA VIGILANZA SULLE AUTORITÀ PORTUALI, LE INFRASTRUTTURE
PORTUALI ED IL TRASPORTO MARITTIMO E PER VIE D'ACQUA INTERNE

d) **Comfort del viaggio:**

1. tutti gli spazi comuni passeggeri, le cabine, le sale poltrone reclinabili, i corridoi, devono essere serviti da impianto di climatizzazione;
2. divieto di fumo in tutti i locali interni, come prescritto dalla legge dello Stato, il cui rispetto è garantito dal personale dell'IN;
3. il livello sonoro degli spazi passeggeri a pieno carico e in regime di crociera non superi la soglia massima di 60 dB.

e) **Sicurezza del viaggiatore:**

1. dotazione di telecamere a circuito chiuso per il monitoraggio delle aree garage;
2. dotazione di cassette di sicurezza ove consentire il deposito valori da parte della clientela;
3. tutte le cabine devono essere dotate di idoneo sistema di chiusura dall'esterno e dall'interno a soddisfazione della normativa vigente.

f) **Pulizia e condizioni igieniche:**

1. interventi preventivi di disinfestazione non inferiori a 4 volte l'anno;
2. interventi preventivi di derattizzazione non inferiori a 4 volte l'anno;
3. sanificazione delle cabine e degli spazi pubblici interni ed esterni secondo la normativa vigente;
4. interventi di pulizia previsti nella tabella 5 della Misura 10 dell'Allegato A alla Delibera n. 96/2018;
5. obbligo di comunicare ai Ministeri competenti, entro 30 giorni dalle eventuali visite ispettive, l'esito della valutazione espressa dai NAS e dalla Sanità Marittima;
6. adozione di sistema di analisi e controllo Hazard Analysis and Critical Control Points (HACCP) relativo alla pulizia degli ambienti destinati ai servizi di ristorazione e al trattamento igienico dei prodotti alimentari.

4.8 Dotazioni per le Persone a Mobilità Ridotta – PMR:

Le unità navali dovranno essere attrezzate in modo che alle PMR possa essere garantita la totale integrazione con tutti i servizi destinati ai passeggeri nonché la possibilità di compiere le operazioni di imbarco e di sbarco facilmente, in modo sicuro e possibilmente autonomo. Quindi, almeno un ponte passeggeri della nave dovrà essere accessibile alle PMR in maniera possibilmente autonoma; esso dovrà comprendere una zona di imbarco e sbarco, uno spazio adibito alla consumazione di bevande e snack, uno spazio adibito al soggiorno ed un bagno pubblico accessibile in sedia a rotelle. Se il ponte in argomento non dovesse essere situato allo stesso livello del ponte di imbarco dei veicoli o se i servizi di bordo sopracitati dovessero trovarsi su ponti differenti, la nave dovrà essere dotata almeno di idoneo apparato di sollevamento certificato dagli enti competenti, che assicuri alla persona a mobilità ridotta l'accesso in sicurezza a bordo della nave. Le dotazioni di bordo per l'accesso e la permanenza sulla nave delle P.M.R. dovranno rispettare i principi tecnici e la normativa in materia (D.lgs 45/2000 e s.m.i., Linee Guida PMR emanate con Circolare della Direzione Generale per la navigazione e il trasporto marittimo e interno n. 10/SM prot. 151 del 04/01/07 e s.m.i.; Reg. UE 1177/2010).

5. ARTICOLAZIONE DEGLI ONERI DI SERVIZIO PUBBLICO

5.1 Frequenze ed orari

Il collegamento A/R fra Civitavecchia e Olbia dovrà essere giornaliero nel periodo compreso tra il 1° ottobre e il 31 maggio. Il viaggio deve essere effettuato in notturna. Sulla base delle frequenze indicate, si riporta di seguito la quantificazione media del servizio minimo da garantire nel periodo considerato in numero di coppie di corse A+R, in singole corse e in miglia da percorrere, queste ultime quantificate su una distanza media di 125 miglia per singola corsa.



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE, GLI AFFARI GENERALI ED IL PERSONALE
DIREZIONE GENERALE PER LA VIGILANZA SULLE AUTORITÀ PORTUALI, LE INFRASTRUTTURE
PORTUALI ED IL TRASPORTO MARITTIMO E PER VIE D'ACQUA INTERNE

periodo	numero coppie	numero corse	miglia
Media Annuale nel periodo invernale	243	486	60.750

Nella richiesta di adesione dovrà essere indicato il programma di esercizio con orari di partenza e arrivo in ciascuno dei due approdi. Gli orari potranno subire eventuali modifiche, previo assenso del Ministero. In caso di ritardo superiore ad 1 (una) ora sull'orario di arrivo si applicano le penali di cui al successivo punto 6.

5.2 Tariffe massime applicabili

L'IN non potrà applicare tariffe superiori alle seguenti:

	RESIDENTI*	ORDINARI	
		Bassa stagione	Alta stagione**
doppia esterna	36	45	64
doppia interna	35	41	59
quadrupla esterna	30	37	50
quadrupla interna	27	31	40
poltrona	21	24	29
ponte	17	19	21
auto 1° gruppo	56	0	75
auto 2° gruppo	65	0	87
roulottes, rimorchi	20	24	29
pullman	25	31	37
moto fino a 200 cc	32	32	32
moto oltre 200 cc	44	44	44
Mezzi commerciali pieni	22	22	22
Mezzi commerciali vuoti	19	19	19

* Per residenti si intendono i cittadini comunitari od extracomunitari con residenza in un Comune della Regione Sardegna nonché i lavoratori dipendenti nati in Sardegna ed ivi non residenti ed i loro familiari a carico muniti di idonea documentazione in corso di validità presentata alla prenotazione o all'acquisto e all'accesso alla unità navale.

**Per Alta stagione si intendono i seguenti periodi: dal 19/12 al 07/01, dal mercoledì precedente la Pasqua al martedì successivo.

Le tariffe indicate sono:

- a persona o mezzo per tratta, salvo che per roulottes, bus, rimorchi, mezzi commerciali pieni e vuoti o altri mezzi assimilabili per i quali sono a metro lineare occupato (le frazioni superiori o pari a 25 cm si arrotondano al mezzo metro superiore; quelle inferiori a 25 cm si arrotondano al mezzo metro inferiore);
- al netto dell'IVA di legge e dei diritti portuali da riversare alle competenti Autorità;
- omnicomprensive di tutte le ulteriori voci accessorie (es. diritti di prenotazione e prevendita, bunker surcharge);

Le tariffe indicate sono aggiornate con cadenza quadrimestrale sulla base della seguente formula:

$$(1) T_{t+1} = T_t * [1 + P_{t+1} + \lambda_{t,t-1}]$$



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE, GLI AFFARI GENERALI ED IL PERSONALE
DIREZIONE GENERALE PER LA VIGILANZA SULLE AUTORITÀ PORTUALI, LE INFRASTRUTTURE
PORTUALI ED IL TRASPORTO MARITTIMO E PER VIE D'ACQUA INTERNE

dove $\lambda_{t,t-1} = 1 + \gamma_t * (\Delta C_{t,t-1}^C)$ con:

- $t, t+1$, periodi di durata quadrimestrale;
- $t-1$, ultimo quadrimestre prima dell'avvio dei servizi in OSP;
- T_t , tariffa stabilita come OSP per il quadrimestre iniziale;
- T_{t+1} , tariffa aggiornata per il quadrimestre $t+1$, ecc.
- P_{t+1} , quota (quadrimestrale) del tasso annuo programmato di inflazione per $t+1$ ricavabile dall'ultimo DEF disponibile;
- $\lambda_{t,t-1}$, componente che tiene conto dell'impatto delle variazioni del costo del carburante intervenute nel precedente quadrimestre t rispetto a $t-1$, come di seguito calcolate;
 - (i) $\Delta C_{t,t-1}^C$ = variazione percentuale del costo del carburante posto pari a quella del prezzo medio internazionale del carburante della tipologia utilizzata dall'IN, accertato nel primo, secondo e terzo mese del quadrimestre t rispetto al precedente quadrimestre $t-1$, espresso in euro al tasso di cambio medio calcolato dalla BCE nel medesimo trimestre del periodo t . Da precisare che quanto sopra - l'uguaglianza fra le variazioni del costo e del prezzo del carburante - implica che le miglia percorse e il consumo medio per miglio siano costanti nel tempo; ne segue che in caso di cancellazioni di corse il risparmio di carburante andrà conguagliato nel quadrimestre successivo);
 - (ii) γ_t , incidenza del costo del carburante - espressa in miglia percorse*consumo medio per miglio*prezzo unitario del carburante - sui costi totali, divisa per il rapporto fra costi totali e ricavi totali, sempre riferiti al trimestre precedente.

Nei quadrimestri successivi alla pausa estiva, l'aggiornamento delle tariffe deve prendere a base il livello regolamentato dell'ultimo quadrimestre in regime di OSP, posta l'irrilevanza della dinamica tariffaria attuata in alta stagione.

5.3 Continuità del servizio

Variazioni di orario, di frequenza, riduzioni di corse possono essere operate dalla IN solo previo assenso del Ministero. La prestazione del servizio non può essere interrotta, né variata o sospesa. Interruzioni o sospensioni del servizio sono ammesse:

1. nel caso di impossibilità ad assicurare il servizio in sicurezza a causa di avverse condizioni meteorologiche e del mare o per impreviste avarie tecniche;
2. a causa di sospensioni disposte dalle pubbliche Autorità per motivi di ordine pubblico e sicurezza;
3. per altre cause di forza maggiore, anche formalmente accertate e dichiarate dalle Autorità competenti, da cui discenda l'impossibilità o il divieto di svolgere il servizio.

L'omissione di corse deve essere opportunamente motivata, da parte dell'IN al Ministero, entro il primo giorno lavorativo successivo a quello in cui si è verificato l'evento. Entro due settimane dalla comunicazione, il Ministero ha facoltà di richiedere ulteriori informazioni, avviare eventuali accertamenti ritenuti opportuni nella circostanza, contestare la natura di evento straordinario.

Il Ministero svolge tutti gli opportuni accertamenti per valutare la stretta pertinenza ed effettiva ostatività dell'evento rispetto all'esecuzione del servizio.

5.4 Servizio sostitutivo

In caso di fermo per manutenzione programmata ovvero di avaria, la Società provvederà all'utilizzo di una unità navale avente caratteristiche tecniche e funzionali equiparabili che in ogni caso soddisfi i tempi di percorrenza massimi della traversata.



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE, GLI AFFARI GENERALI ED IL PERSONALE
DIREZIONE GENERALE PER LA VIGILANZA SULLE AUTORITÀ PORTUALI, LE INFRASTRUTTURE
PORTUALI ED IL TRASPORTO MARITTIMO E PER VIE D'ACQUA INTERNE

In caso di avaria, il mezzo sostitutivo deve in ogni caso essere reso disponibile per il servizio entro 48 ore dall'evento, salvo diverso termine.

L'eventuale impiego di una unità navale sostitutiva con caratteristiche tecniche e prestazioni funzionali non soddisfacenti i tempi di percorrenza massimi della traversata e la capacità minima di trasporto deve sempre essere autorizzato dal Ministero.

5.5 Obblighi verso le persone a mobilità ridotta (PMR)

Fermo restando quanto previsto al punto 4.8 in relazione alle caratteristiche minime delle imbarcazioni con riferimento alle dotazioni per le Persone a Mobilità Ridotta nonché al rispetto delle condizioni minime di qualità (CMQ) dei servizi di cabotaggio marittimo individuate dal Reg. UE 1177/2010, è fatto divieto in relazione a motivi di disabilità o di mobilità ridotta di:

1. non accettare una prenotazione o di non emettere un biglietto;
2. non imbarcare una persona con disabilità o a mobilità ridotta purché la persona interessata sia in possesso di un biglietto valido o di una prenotazione;
3. applicare oneri aggiuntivi sulle prenotazioni e i biglietti offerti alle persone con disabilità e a mobilità ridotta.

In caso di partenza, transito o arrivo di una persona con disabilità o a mobilità ridotta in un porto, deve essere fornita gratuitamente all'interessato l'assistenza necessaria per salire sul servizio in partenza o scendere dal servizio in arrivo per cui ha acquistato un biglietto. L'IN deve cooperare con gli enti di gestione dei porti al fine di fornire un livello adeguato di assistenza alle persone con disabilità o a mobilità ridotta.

5.6 Servizi minimi di accessibilità commerciale

L'IN è obbligata a garantire un adeguato livello minimo di accessibilità commerciale agli utenti e cittadini nella fase precedente e durante il viaggio, nonché garantire condizioni minime di trasparenza. In particolare, l'IN deve assicurare:

1. biglietterie in porto aperte agli utenti tutti i giorni di partenza, almeno nei 60 minuti che precedono l'orario di ogni partenza e fino alla partenza;
2. almeno un canale di vendita a scelta tra biglietteria self-service, oppure agenzie di viaggio o altri punti convenzionati;
3. un servizio di biglietteria telematica tramite un sito internet aziendale (almeno in lingua italiana e inglese), pienamente accessibile e funzionante, in cui riportare le informazioni all'utenza relative ad orari e tariffe e ogni altra comunicazione relativa alla regolarità e puntualità del servizio, con apposito canale telematico per la prenotazione e acquisto online di titoli di viaggio. L'accessibilità al canale telematico di vendita deve essere garantita anche alle PMR;
4. un call center.

Con riferimento ai vari canali di vendita, l'IN dovrà predisporre una procedura informatizzata che consenta di:

1. conoscere in tempo reale la disponibilità di posto per le destinazioni richieste;
2. effettuare operazioni di prenotazione in tempo reale, con automatismo di scadenza se non convertita in titolo di viaggio entro tempi prestabiliti e di acquisto di biglietti, anche solo di tipo elettronico;
3. richiedere la sistemazione per i viaggiatori diversamente abili.

5.7 Servizi minimi di informazione

L'IN è obbligata a garantire un adeguato livello minimo di informazione agli utenti nella fase precedente e durante il viaggio nonché garantire condizioni minime di trasparenza. In



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE, GLI AFFARI GENERALI ED IL PERSONALE
DIREZIONE GENERALE PER LA VIGILANZA SULLE AUTORITÀ PORTUALI, LE INFRASTRUTTURE
PORTUALI ED IL TRASPORTO MARITTIMO E PER VIE D'ACQUA INTERNE

particolare, l'IN deve assicurare la pubblicazione e diffusione delle informazioni minime previste per ciascun canale di comunicazione (compresi i canali di accessibilità commerciale di cui sopra), almeno in lingua italiana e inglese, prima del viaggio e durante il viaggio. Le informazioni dovranno essere redatte e diffuse in modo da consentirne la migliore leggibilità.

5.8 Servizi minimi e strutture a terra

L'IN dovrà disporre, dalla data di avvio e per tutta la durata del servizio pubblico, nei porti di approdo, di idonee strutture (in proprietà o con altro titolo giuridico valido), adeguatamente attrezzate per l'accosto delle unità navali (banchine), con ubicazione delle biglietterie e dei punti di ricovero per i passeggeri nelle immediate vicinanze degli accosti stessi. La documentazione comprovante detta disponibilità dovrà essere prodotta prima dalla data di effettiva operatività del servizio pubblico.

5.9 Qualità

La compagnia è tenuta ad effettuare il servizio garantendo adeguati livelli di qualità relativamente a:

1. Regolarità e puntualità;
2. Pulizia e comfort di viaggio/funzionalità delle navi;
3. informazione all'utenza;
4. Accessibilità dei mezzi e delle infrastrutture al pubblico (con particolare riferimento alle PMR)

5.10 Altri obblighi

L'Impresa di Navigazione dovrà informare tempestivamente il Ministero riguardo a qualsiasi disservizio relativo ai servizi oggetto del presente Allegato e trasmettere entro 48 (quarantotto) ore un resoconto sulle azioni poste in essere ai fini dell'adempimento degli obblighi previsti in caso di disservizi. I contenuti del presente punto entrano a far parte integralmente delle Condizioni generali di trasporto per i servizi passeggeri e merci e della Carta dei Servizi.

Si rinvia a quanto previsto dal Regolamento UE (1177/2010) che modifica il regolamento (CE) n. 2006/2004 relativo ai diritti dei passeggeri che viaggiano via mare e per vie navigabili interne e dal decreto legislativo 29 luglio 2015, n. 129 "Disciplina sanzionatoria delle violazioni delle disposizioni del Regolamento UE (1177/2010)(CE) e s.m.i. che modifica il regolamento (CE) n. 2006/2004 relativo ai diritti dei passeggeri che viaggiano via mare e per vie navigabili interne.

6. PENALI

6.1 Fattispecie

L'eventuale inosservanza degli obblighi di servizio pubblico dell'Avviso ed, in particolare, dei precedenti punti 4 e 5 del presente Allegato e del successivo provvedimento di autorizzazione nonché l'inosservanza dei provvedimenti emanati dal Ministero relativi all'esecuzione degli obblighi di servizio pubblico daranno luogo all'applicazione di una penale da € 5.000,00 fino a € 1.000.000,00 a seconda della gravità della fattispecie e verranno contestati all'IN per iscritto entro il termine perentorio di 90 giorni dal momento dell'effettiva constatazione della violazione.

6.2 Procedimento

L'IN è tenuto a comunicare, in ogni caso, le proprie controdeduzioni nel termine perentorio di 60 giorni naturali e consecutivi dalla ricezione della contestazione. Nei casi in cui le predette deduzioni siano state acquisite ma valutate negativamente dal Ministero ovvero siano pervenute oltre il termine assegnato o non siano pervenute affatto, si procede alla applicazione delle penali nel termine massimo di giorni 60. Il Ministero si riserva la facoltà di chiedere ulteriori chiarimenti o svolgere accertamenti presso le Autorità marittime competenti in merito alle



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE, GLI AFFARI GENERALI ED IL PERSONALE
DIREZIONE GENERALE PER LA VIGILANZA SULLE AUTORITÀ PORTUALI, LE INFRASTRUTTURE
PORTUALI ED IL TRASPORTO MARITTIMO E PER VIE D'ACQUA INTERNE

controdeduzioni presentate dalla compagnia di navigazione; in tale caso i termini per la comminazione della penalità sono conseguenzialmente differiti.

6.3 Incasso

L'ammontare della penale sarà introitata tramite escussione totale o parziale della fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata quale garanzia in favore del Ministero della corretta esecuzione del servizio derivante dalla adesione agli obblighi di cui al presente Avviso, prevista dal successivo punto 7.3.

6.4. Cessazione ingiustificata

La rinuncia o comunque ingiustificata cessazione anticipata del servizio da parte dell'impresa autorizzata da cui discenda eventualmente la revoca del provvedimento di autorizzazione, determina in ogni caso l'applicazione della penale massima pari ad € 1.000.000,00, con escussione immediata della garanzia di cui al successivo punto 7.3 oltre all'eventuale risarcimento dell'ulteriore danno arrecato.

7. OBBLIGHI DELL'IN

7.1. Durata

Le IN che intendono operare sulla linea Civitavecchia\Olbia devono impegnarsi a garantire gli obblighi di servizio pubblico relativi al periodo dianzi indicato per almeno 24 mesi decorrenti dalla data di avvio dell'effettiva operatività del servizio pubblico comunicata dal Ministero.

Con l'adesione alla manifestazione di interesse di cui all'Avviso, l'IN accetta di svolgere gli obblighi di servizio pubblico in modalità aperta, e, quindi, senza esclusiva e senza compensazione.

7.2 Garanzia provvisoria

La manifestazione di interesse di cui all'Allegato 3 è corredata da una garanzia fidejussoria provvisoria pari a 50.000,00 sotto forma di fidejussione a copertura della mancata assunzione degli obblighi derivanti dalla presente procedura ed è svincolata all'atto dell'avvio dell'effettiva operatività del servizio. La garanzia provvisoria è prestata in favore del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali ed il personale, Direzione generale per la vigilanza sulle autorità portuali, le infrastrutture portuali ed il trasporto marittimo e per vie d'acqua interne, deve essere sottoscritta digitalmente con autentica notarile e suscettibile di rinnovo. La garanzia:

- a) dovrà avere efficacia per almeno centottanta giorni dalla data di presentazione della domanda di adesione;
- b) dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, del codice civile, nonché l'operatività della cauzione medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;
- c) potrà essere rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n.385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di cauzioni e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n.58 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa;
- d) contenere l'impegno del fideiussore verso l'IN a rilasciare la garanzia fidejussoria definitiva per l'esercizio del servizio pubblico di cui al successivo punto 7.3.



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE, GLI AFFARI GENERALI ED IL PERSONALE
DIREZIONE GENERALE PER LA VIGILANZA SULLE AUTORITÀ PORTUALI, LE INFRASTRUTTURE
PORTUALI ED IL TRASPORTO MARITTIMO E PER VIE D'ACQUA INTERNE

7.3 Garanzia di esercizio

A garanzia dell'esatto e tempestivo adempimento degli obblighi derivanti dal provvedimento di autorizzazione, l'IN, prima della emanazione del provvedimento di autorizzazione, presenta una garanzia definitiva sotto forma di fideiussione bancaria o polizza assicurativa, sottoscritta digitalmente con autentica notarile, pari a € 1.000.000,00 in favore del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali ed il personale, Direzione generale per la vigilanza sulle autorità portuali, le infrastrutture portuali ed il trasporto marittimo e per vie d'acqua interne. La fideiussione bancaria o la polizza assicurativa dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art.1957, co.2 del codice civile e la sua operatività anche per importi parziali entro 15 giorni a semplice richiesta del Ministero. La garanzia ha validità temporale pari alla durata dell'imposizione degli obblighi di servizio pubblico (24 mesi dalla data di effettiva operatività del servizio) cui si aggiungono 4 (quattro) mesi a garanzia di eventuali danni arrecati a terzi e dovrà, comunque, avere efficacia fino ad apposita comunicazione liberatoria (costituita anche dalla semplice restituzione del documento di garanzia) da parte del Ministero, con la quale verrà attestata l'assenza oppure la definizione di ogni eventuale eccezione e controversia, sorte in dipendenza della prestazione del servizio pubblico. La garanzia dovrà essere reintegrata entro il termine di 5 giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta qualora, in fase di esecuzione del servizio pubblico, essa sia stata escussa parzialmente o totalmente a titolo di penale a seguito di inadempienze da parte dell'IN. In caso di inadempimento a tale obbligo, il Ministero ha facoltà di revocare il provvedimento di autorizzazione.

In caso di autorizzazioni rilasciate a più imprese di navigazione (non raggruppate o consorziate), la garanzia di esercizio sarà commisurata alla quota parte del servizio svolto. La determinazione dell'importo garantito sarà stabilita dal Ministero prima del rilascio del provvedimento di autorizzazione. Nel caso di subentro di ulteriori IN durante il periodo di esercizio, il Ministero provvede a rideterminare pro quota l'importo garantito.

7.4 Cessazione del servizio e rinnovo dell'autorizzazione

L'IN comunica al Ministero, entro 6 mesi dalla data di cessazione degli obblighi di servizio pubblico, l'intenzione di proseguire o meno il servizio pubblico indicando l'ulteriore periodo in cui si impegna a garantire il servizio onerato che non può essere inferiore ad un anno.

7.5 Assolvimento cumulativo degli obblighi di servizio pubblico

L'IN è tenuta ad accettare espressamente nella domanda di adesione che, nel caso in cui più operatori economici in possesso dei requisiti manifestino interesse allo svolgimento dei servizi sulla linea, gli obblighi di servizio pubblico ovvero i costi del servizio marittimo relativi al periodo compreso tra il 1° ottobre e il 31 maggio di ciascun anno possono essere ripartiti tra le imprese autorizzate sulla base del piano operativo congiunto, come indicato al punto 10.2 dell'Avviso.

7.6 Rivalutazione della necessità di mantenere l'imposizione di obblighi di servizio pubblico

L'IN è tenuta ad accettare espressamente nella domanda di adesione che, a regime, è sempre consentito alle IN interessate di presentare richiesta di autorizzazione ad operare sulla linea con integrale accettazione degli obblighi di servizio pubblico relativi al periodo compreso tra il 1° ottobre e il 31 maggio di ciascun anno. In tali ipotesi il Ministero valuta preliminarmente la permanenza delle condizioni che giustificano il mantenimento dell'imposizione degli obblighi di servizio pubblico sulla linea e la congruità del livello degli obblighi imposti e che una volta accertata la necessità di mantenere l'imposizione degli obblighi di servizio pubblico e verificata la



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE, GLI AFFARI GENERALI ED IL PERSONALE
DIREZIONE GENERALE PER LA VIGILANZA SULLE AUTORITÀ PORTUALI, LE INFRASTRUTTURE
PORTUALI ED IL TRASPORTO MARITTIMO E PER VIE D'ACQUA INTERNE

sussistenza dei requisiti dell'IN, il Ministero autorizza lo svolgimento dei servizi con modalità organizzative e tempistiche idonee a salvaguardare la garanzia del servizio nel periodo invernale.

8. VERIFICHE

8.1 Il Ministero verifica il possesso dei requisiti minimi da parte degli armatori ai fini del soddisfacimento degli obiettivi perseguiti con l'imposizione di oneri di servizio pubblico. All'esito della verifica, le IN ritenute idonee a effettuare i servizi onerati sono autorizzate dal Ministero a esercitare il traffico sulla linea Civitavecchia-Olbia.